

Verde in città: 10 lezioni on line sul verde urbano

[di Angelo Vavassori]

7 di 10 - Il Regolamento del verde: artt. 1/4

CAPITOLO PRIMO / Art. 1 FINALITÀ E PRINCIPI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE.

1.1 Fini e principi. Il presente Regolamento contiene le indicazioni per una corretta e razionale gestione e conservazione del patrimonio verde, presente sul territorio comunale e per quello di futura realizzazione.

I principi che costituiscono le basi del presente strumento normativo e di indirizzo si riconducono al riconoscimento del verde come elemento imprescindibile e qualificante dello sviluppo urbano, nonché essenziale per una sana e ottimale vita cittadina. La pianificazione dello sviluppo degli ambiti urbani dovrà tener conto in egual misura sia degli spazi costruiti sia degli spazi a verde; questi ultimi, in particolare, come gli ambiti naturali delle attività dei cittadini di tutte le fasce di età.

L'amministrazione Comunale riconosce alle aree verdi, generalmente comprese, un ruolo di primaria importanza per le molteplici funzioni che sono chiamate a svolgere: ricreativa, sportiva, educativa, di arredo urbano,

produttiva agricola, di conservazione del territorio naturale, di valorizzazione paesistica e di inserimento ambientale delle infrastrutture viarie e industriali.



Inoltre, agli individui vegetali che compongono il verde comunale, viene riconosciuta la valenza primariamente biologica e agronomica, ovvero, con ciclo biologico vitale che necessita di una gestione sia individuale, come gli alberi, sia come insieme, parchi, aree verdi naturalistiche ecc.

Per una corretta gestione tecnica del Patrimonio Verde gli aspetti architettonici dovranno essere compatibili con il soddisfacimento delle esigenze biologiche delle piante e delle peculiarità dell'ambiente in cui si andrà ad operare.

1.2 Criteri di tutela e sviluppo.

Ai fini di una pianificazione coordinata tutti gli interventi, riguardanti tanto le nuove

la città possibile como

[<http://www.cittapossibilecomo.org>]

realizzazioni quanto le risistemazioni delle aree a verde pubblico già in essere, dovranno essere supportati da una progettazione e relazione tecnica sullo stato vegetazionale e pedologico elaborata da tecnico competente.

L'Amministrazione Comunale richiederà il progetto del verde ed una relazione tecnica elaborata da professionista abilitato per quanto riguarda le opere di particolare impegno agro-forestale: viali alberati, giardini storici, parchi pubblici, aree di recupero ambientale, piani di lottizzazione residenziale ed artigianale-industriale.

Sul territorio comunale saranno sempre da preferire le essenze vegetali autoctone e/o naturalizzate nella realizzazione di ambienti e paesaggi tipici locali, mentre ai fini di verde e parchi urbani potranno essere impiegate anche essenze vegetali non locali in senso stretto, ma ambientate e naturalizzate, in quanto più resistenti ai fattori di stress urbano.

I progetti dovranno considerare gli aspetti specifici dell'area territoriale comunale in funzione delle nuove realizzazioni, in particolare: a) il patrimonio vegetale presente, b) le caratteristiche climatiche della zona, c) le caratteristiche chimico-fisiche del suolo e la sua capacità idrica, d) la destinazione d'uso dell'area, d) l'inserimento paesaggistico dell'area.

Art. 2 AMBITI DI APPLICAZIONE.

Le prescrizioni del presente Regolamento si applicano a tutela e valorizzazione di tutto il patrimonio verde del territorio comunale, sia pubblico che privato.

Le norme previste nel presente Regolamento sono parte integrante del Regolamento Edilizio comunale e di altre normative in materia eventualmente già in essere. Esse sostituiscono le Norme Tecniche Attuative per quanto concerne il verde pubblico e privato.

Esulano dall'ambito del presente Regolamento gli alberi o gruppi di alberi per i quali sono state stabilite particolari forme di protezione in base a norme previste da leggi più restrittive rispetto a quelle contenute nel presente documento (leggi nn 1497/39, 1089/39, Legge Regionale 9/77 e successive integrazioni, nonché D.L. 490 del 29/ 10/ 1999 " Testo unico delle disp. Legislative in materia di beni culturali ed ambientali").

Art. 3 COMPETENZE, RESPONSABILITÀ, RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

3.1 Competenze

Le attività connesse al verde pubblico sono affidate agli Uffici Comunali preposti quali:

a) progettazione: UTC. LL.PP; b) realizzazione:

la città possibile como

[<http://www.cittapossibilecomo.org>]

UTC. LL.PP.; c) manutenzione: UTC. LL.PP. (per rispettive competenze); d) direttive e gestione: UTC. LL.PP. + Uff. Patrimonio.

Gruppi di cittadini, imprese, associazioni e imprese interessate potranno partecipare alla gestione di alcuni interventi in aree verdi pubbliche secondo quanto stabilito dall'articolo riguardante la disciplina delle adozioni e delle sponsorizzazioni che l'Amministrazione comunale adotta (di cui al successivo art. 14).

Le competenze sopradescritte potranno essere affidate anche a professionisti esterni con appositi mandati ed incarichi in ausilio, integrazione e collaborazione agli Uffici tecnici comunali.

Al Corpo Forestale dello Stato sono riservate le competenze in merito agli interventi forestali e boschivi, L.R. 89/809 ed integrazioni e sul verde classificato come monumentale e storico dalla Sovrintendenza dei Beni Ambientali ed architettonici, inoltre possono intervenire su tematiche del verde privato nella misura delle competenze pubbliche e richieste di intervento specifico.

3.2 Responsabilità.

Il perseguimento dei fini sopra citati è di responsabilità delle proprietà, nonché le relative incombenze per autorizzazioni, permessi ed elaborati tecnici necessari a

garantire la migliore gestione del verde cittadino.

Per i progetti relativi ad interventi di sistemazione sul verde pubblico elaborati sia dagli Uffici tecnici comunali che da professionisti esterni, valgono le norme di cui al precedente Art. 1.2.

Anche per le opere a verde pubblico progettate e realizzate dai privati nell'ambito di lottizzazioni valgono le norme di cui al precedente Art. 1.2 e l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato agli uffici preposti di cui all'Art. 3.1, che provvederanno ai necessari controlli sui documenti tecnici di progetto, sulla conformità dei materiali e sull'esecuzione delle opere.

3.3 Rilascio delle autorizzazioni per interventi sul verde privato.

Il rilascio delle autorizzazioni nonché la gestione delle richieste descritte nel presente Regolamento per gli interventi di cui ai successivi articoli, formulate secondo gli allegati del presente Regolamento, risulta di competenza del Dirigente o del Capo Settore dell'Ufficio Tecnico Comunale. La gestione e rilascio delle autorizzazioni sarà effettuato entro 20 giorni, unitamente alla D.I.A. (dichiarazione di inizio lavori) delle parti edili. Nel caso in cui si renda necessario il parere della Commissione Edilizia tali tempi verranno

prorogati di altri 30 giorni.

Le autorizzazioni rilasciate sono valide per anni 1 (uno) a partire dalla data di notifica e devono essere tenute sempre a disposizione per eventuali controlli sul luogo di esecuzione dei lavori.

Per le situazioni ove esista incidenza sul Patrimonio pubblico, tali autorizzazioni sono subordinate al versamento di un deposito cauzionale per eventuali danni alle parti pubbliche stesse.

Le richieste di autorizzazione dovranno illustrare anche le prescrizioni tecniche proposte per l'esecuzione di scavi nei cantieri di lavoro di cui all'Art. 9.

Il richiedente dovrà allegare planimetria con rilievo completo in scala 1:100 o 1:200 delle piante nell'area interessata dall'intervento oltre a una striscia di almeno mt 10 oltre il limite dell'intervento evidenziando :

a) essenze vegetali presenti, b) altezze degli alberi, c) circonferenza del tronco misurata a 1,0 mt da terra; d) ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro da eseguire.

Il richiedente dovrà quindi indicare il nominativo della ditta esecutrice dei lavori ed avvisare l'Ufficio comunale competente con almeno 5 gg di anticipo sull'inizio dei lavori.

La richiesta dovrà inoltre contenere la durata dell'intervento, le misure adottate a salvaguardia della vegetazione esistente e degli arredi, gli estremi di identificazione catastale.

Il richiedente dovrà infine impegnarsi a risarcire gli eventuali danni prodotti ovvero a sostituire gli esemplari danneggiati individuati dagli Uffici competenti.

In caso di abbattimenti urgenti di alberi pericolanti, (di cui al successivo Art. 5.1) per manifesta pericolosità a cose o persone, il proprietario è autorizzato all'intervento immediato presentando in sanatoria un'autodichiarazione corredata di fotografie e di una perizia fitosanitaria elaborata e sottoscritta da professionista abilitato che certifichi la necessità dell'abbattimento.

Trascorsi i termini di tempo senza comunicazioni in merito il richiedente potrà procedere senza nulla osta ai lavori di abbattimento.

Per gli esemplari sotto tutela che non hanno emesso foglie per un'intera annata vegetativa, l'autorizzazione all'abbattimento sarà automaticamente rilasciata dall'Ufficio Comunale preposto al servizio previo accertamento del deperimento certificato da tecnico qualificato.

Anche l'abbattimento degli esemplari che non

la città possibile como

[<http://www.cittapossibilecomo.org>]

rientrano nelle categorie tutelate sopra citate prevede l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, che comunque risulterà sempre positiva purché nella domanda il richiedente dichiari su modulo in carta semplice: a) ubicazione della pianta, b) tipo di essenza, c) circonferenza del tronco misurata a 1,0 mt da terra, d) altezza della pianta.

Le disposizioni di cui sopra sono valide anche per le realizzazioni di reti interrato (gas, energia elettrica, telefono, acqua, fognature, teleriscaldamento) proposte da Enti di Pubblica utilità ed andranno ottemperate anche dalle ditte che realizzeranno gli impianti citati.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su piante coltivate a fini commerciali all'interno di aziende vivaistiche.

Art. 4 CATEGORIE DI AREE A VERDE

Conformemente al P.R.G., le successive norme tecniche faranno riferimento alle seguenti categorie di aree verdi:

AREE A VERDE PRIVATO

- * nuclei o singoli edifici di formazione storica;
- * ambiti di recupero edilizio;
- * zone residenziali;
- * zone di trasformazione;
- * zone miste per l'attività artigianale;
- * zone produttive artigianali e industriali;
- * zone commerciali e direzionali;

- * zone agricole, verde connettivo e fasce boschive

AREE A VERDE PUBBLICO

- * istruzione : scuola materna, scuola elementare e scuola media inferiore;
- * servizi di interesse comunale;
- * verde ambientale e attrezzato, parchi, impianti ed attrezzature per lo sport, la ricreazione e lo spettacolo;
- * parcheggi;
- * verde stradale e fasce di rispetto stradale e cimiteriale.
- * Parco fluviale

Le aree agricole e di Parco O Riserva naturalistica sono normate dalle specifiche norme e leggi in vigore.

>> continua